



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 221 DEL 20/11/2024

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 55 E SUCCESSIVI DEL CTS FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI A CO-PROGETTARE INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN SERVIZIO DI CENTRO DIURNO DISABILI. CIG B451922A64 - DETERMINAZIONI

L'anno **2024**, addì **20** del mese di **novembre** alle ore **14:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco **CASSANI ANDREA**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
CASSANI ANDREA	SINDACO	Presente
LONGOBARDI ROCCO	VICE SINDACO	Presente
ALLAI CHIARA MARIA	ASSESSORE	Presente
CANZIANI CORRADO	ASSESSORE	Presente
DALL'IGNA GERMANO	ASSESSORE	Presente
MAZZETTI CLAUDIA MARIA	ASSESSORE	Presente
PICCHETTI STEFANIA	ASSESSORE	Presente
RECH SANDRO	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **SARNELLI GIACINTO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 48, comma 2 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante il "*Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett b) della legge 6/06/2016 n. 106*";
- gli art.li 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs 30/12/1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- l'art 15 della legge regionale Lombardia 30/12/2009 n. 33 come modificata dalla legge regionale 20/05/2022 n. 8 in ordine all'autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie;
- la DGR XI/6788 del 2/08/2022 ad oggetto: Revisione procedure di accreditamento delle unità d'offerta sociosanitaria;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale del 03/02/2022 n. 5, esecutiva, ad oggetto: "Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024, 2025, 2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 21/02/2024, n. 31, esecutiva, ad oggetto "PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024/2025/2026. APPROVAZIONE.";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 27/03/2024 inerente immobile comunale di via san Giorgio n. 10- atto di indirizzo per la finalità d'uso dell'immobile;

Premesso che:

- il Comune di Gallarate è titolare dell'accREDITamento di una unità di offerta sociosanitaria Centro Diurno Disabili con sede in via Canova 10 da quasi vent'anni (prima autorizzazione provvisoria det. Dir. N. 2825 del 24/06/2005 della Provincia di Varese);
- l'accREDITamento è stato ottenuto in via definitiva con deliberazione n. 543 del 22/07/2010 dell'A.S.L della provincia di Varese con cui si è autorizzato il funzionamento per una capacità recettiva di n. 20 posti di utenti con disabilità ;
- il C.D.D. è l'unità d'offerta semiresidenziale idonea all'accoglienza di persone con disabilità grave, maggiorenni, di età inferiore ai 65 anni, garantendo prestazioni socio-sanitarie, educative, assistenziali e riabilitative specificate nel Progetto Educativo Individuale redatto, sulla base della Valutazione Multidimensionale, dalle figure professionali che operano nella struttura, afferenti all'area socio-assistenziale, educativa, riabilitativa e infermieristica. Il Progetto viene confrontato e condiviso con i familiari della persona con disabilità e con la persona stessa, nei limiti delle sue possibilità di autodeterminazione;
- la gestione del servizio in questione nel tempo è stata affidata a soggetti del terzo settore a seguito di svariati appalti di servizi che si sono succeduti e che vedono, nell'attualità, una previsione della fine della gestione per febbraio 2025;

Considerato che:

- gli atti di programmazione dell'amministrazione non prevedono la continuità di tale specifico servizio dopo la scadenza dell'attuale affidamento di servizio in considerazione:
 - ✓ della non felice situazione dell'immobile che necessiterebbe di una revisione completa e comunque si trova in un contesto non più adatto allo scopo;
 - ✓ della progressiva erosione del numero degli utenti con disabilità che optano per la frequenza di altre strutture presenti anche in comuni limitrofi, piuttosto che la frequenza in un centro percepito non più come una risorsa funzionale alle loro esigenze;
 - ✓ della complessiva e progressiva diseconomicità della gestione a fronte dell'abbassamento del numero di frequentanti residenti;
- l'eventuale non prosecuzione del servizio specifico deve comunque garantire la continuità assistenziale degli utenti con disabilità in carico;
- l'amministrazione in considerazione di quanto sopra, con deliberazione della giunta comunale n. 58 del 27/03/2024, ha avviato una manifestazione di interesse a favore di soggetti del terzo settore per favorire la realizzazione presso un altro immobile di proprietà comunale (ex scuola dell'infanzia in via san Giorgio 10) di iniziative a favore degli utenti dell'area della disabilità;
- tale indagine aveva condotto ad una segnalazione/candidatura da parte di un operatore del terzo settore che prevedeva di realizzare presso il già menzionato immobile comunale svariate iniziative, tra cui un centro Diurno disabili, potendo quindi potenzialmente garantire continuità della presenza di tale servizio sul territorio del comune;
- con nota del 21/10/2024, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 76753 del 22/10/2024, tale disponibilità di intervento non è stata confermata;
- prima di considerare in via definitiva la cessazione del servizio in questione, garantendo la continuità assistenziale agli utenti in carico come previsto dalla D.G.R 6788/2022, l'amministrazione al fine mantenere un presidio cittadino dell'area della disabilità che mantenga l'offerta di unità socio assistenziale del tipo Centro Diurno Disabili, intende verificare l'ulteriore ipotesi di applicazione degli istituti di cui agli art.li 55 e 57 del D.lgs 117 del 2017;
- In questa prospettiva si ritiene utile riportare alcuni concetti in proposito ¹:

"(...) La riforma del Terzo settore ha introdotto, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, la categoria normativa di «ente del Terzo settore» (ETS). L'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 (CTS) definisce l'ente del Terzo settore quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale – fra quelle indicate all'art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi

Il primo carattere che viene in rilievo è il perseguimento, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e la rinuncia al perseguimento di una finalità lucrativa, in senso soggettivo. Il secondo è lo svolgimento, in via principale o esclusiva, di una attività di interesse generale (mutuando significativamente l'espressione che la Costituzione utilizza all'art. 118, ultimo comma Cost.), che il legislatore elenca all'art. 5 del CTS.

L'uno e l'altro carattere conferiscono a tali enti una posizione ordinamentale specifica nella prospettiva dell'attuazione della Costituzione e, in particolare, dell'art. 3 Cost., comma primo e secondo. Assunta tale posizione, il legislatore è tenuto – ai sensi dell'art. 118, comma 4 Cost., che esprime il principio di c.d. sussidiarietà orizzontale – a «favorire» gli ETS, espressione

¹ Cit da Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72/2021

qualificata dall'iniziativa autonoma dei cittadini associati, mediante la predisposizione di una serie di misure adeguate non solo a "sostegno" delle attività, bensì anche ad "integrazione" delle stesse con quelle della P.A.

Tali istituti richiedono a tutte le PP.AA. di «assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore» nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale (art. 55, c. 1 CTS). Il coinvolgimento attivo significa, anzitutto, sviluppare sul piano giuridiche forme di confronto, di condivisione e di co-realizzazione di interventi e servizi in cui tutte e due le parti – ETS e PP.AA. – siano messe effettivamente in grado di collaborare in tutte le attività di interesse generale.

(...) Il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 24 aprile 2016, n. 50, (oggi sostituito dal D.lgs. 36/2023) infatti, muove dal generale presupposto che i soggetti privati debbano concorrere, fra loro, per acquisire la qualità di controparte contrattuale della P.A. ai fini della conclusione di un contratto pubblico per l'affidamento o la concessione di un servizio. Al contrario, il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano fra loro omogenee (finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale) e distinte da quella lucrativa **e che le loro attività siano convergenti con quelle svolte dalla P.A.** (attività di interesse generale): ne discende, quindi, la non automatica applicabilità di schemi che prevedano la competizione e lo scambio sinallagmatico, e la necessità di prevederne altri che partano da tale carattere genetico degli ETS. In tal modo, l'amministrazione pubblica sarà posta in grado di scegliere, in base alle concrete situazioni, lo schema procedimentale preferibile, assumendo come criterio-guida la necessità di assicurare il "coinvolgimento attivo" degli ETS. La citata sentenza n. 131 del 2020 identifica nell'art. 55 CTS la definizione di «un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico».

Pertanto, ciò non significa assolutamente deflettere dalla necessità di una piena applicazione dei principi che governano il procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di un corpus di principi posti a presidio dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.

In particolare, viene in rilievo l'istituto della coprogettazione disciplinato dal terzo comma dell'art. 55 CTS, "finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti"

la co- progettazione viene individuata dal legislatore, con le novità introdotte dal CTS, come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)". La Corte costituzionale, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (n. 131 del 2020)

L'individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento. Centrale sarà il ruolo dell'amministrazione procedente alla quale compete, come già enunciato dalla richiamata delibera ANAC n. 32/2016, la predeterminazione degli obiettivi generali e specifici del progetto, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner. Una volta individuato l'ente o gli enti partner, lo sviluppo

dell'attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner”.

- nella situazione di fatto sopra descritta, si ritiene opportuno attivare un percorso di coprogettazione ai sensi del CTS per valutare ed eventualmente valorizzare iniziative di soggetti del terzo settore volte ad attivare di unità d'offerta Centro Diurno Disabili sul territorio comunale al fine di continuare a presidiare un servizio a favore dell'area della disabilità garantendo al contempo la continuità assistenziale agli utenti disabili in carico;
- il bando predisposto dagli uffici preposti e ritenuto idoneo allo scopo e che in particolare specifica:
 - a) finalità del procedimento;
 - b) oggetto del procedimento;
 - c) durata del partenariato;
 - d) quadro progettuale ed economico di riferimento;
 - e) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
 - f) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
 - g) criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
 - h) conclusione del procedimento.
- non sussistono ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della legge 06/11/2012, n. 190, della quale cosa è segno l'apposizione del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente proponente;

Ritenuto:

- di approvare avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 55 e successivi del CTS, di tipo non competitivo, finalizzato all'individuazione di enti del terzo settore (ets) interessati a co-progettare e gestire in partnership con il comune di Gallarate proposte di insediamento sul territorio comunale di una unità di offerta Centro Diurno disabili, (con eventuale volturazione dell'attuale accreditamento e stipula di accordo procedimentale di collaborazione) allegato parte integrante al presente atto;
- di riservarsi ogni valutazione a seguito delle valutazioni dell'esito della procedura di cui sopra, demandando all'istruttoria il Settore Servizi alla persona;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente, dal:

- ✓ Responsabile del Settore AA.GG., Personale e Servizi alla persona – parere favorevole;
- ✓ Responsabile del Settore Finanziario, Tributi, Fundraising, Logistica e Contratti – parere favorevole;

Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art.6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del personale;

a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA

- 1. di approvare** avviso di indizione di procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 55 e successivi del CTS, di tipo non competitivo, finalizzato all'individuazione di enti del terzo settore (ets) interessati a co-progettare e gestire in partnership con il comune di Gallarate proposte di insediamento sul territorio comunale di un servizio di centro diurno disabili, (con eventuale volturazione dell'attuale accreditamento e stipula di accordo procedimentale di collaborazione) allegato parte integrante al presente atto;
- 2. di riservarsi** ogni valutazione a seguito delle valutazioni dell'esito della procedura di cui sopra, demandando all'istruttoria il Settore Servizi alla persona;

INDI

con distinta e separata votazione, resa all'unanimità dei presenti, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 stante la necessità di avviare la manifestazione di interesse.

Allegato:

- Avviso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
SARNELLI GIACINTO



AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) INTERESSATI A CO-PROGETTARE E GESTIRE, IN PARTNERSHIP CON IL COMUNE DI GALLARATE, PROPOSTE DI INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UNA UNITA' DI OFFERTA CENTRO DIURNO DISABILI. CIG B451922A64

AVVISO

Richiamati:

- L'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.
- Il D. Lgs. 267/2000, che prevede che i Comuni svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
- La Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali e prevedendo che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovano azioni

per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità.

- L'art. 7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328), il quale prevede che - al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, attivandoli non solo nella fase finale di erogazione e gestione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e di specifici progetti operativi - i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del Terzo Settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.
- Le "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 secondo le quali la co-progettazione:
 - ✓ si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale;
 - ✓ trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.
- Il D.lgs. 117 del 03.07.2017, il quale, nell'ambito del TITOLO VII "dei rapporti con gli Enti Pubblici", prevede l'art. 55 che disciplina l'istituto della co-progettazione estendendo tale facoltà oltre i meri interventi sperimentali e innovativi.
- Il parere espresso dalla commissione speciale del Consiglio di Stato numero affare 01382/2018 del 26.07.2018 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 59638 del 6 luglio 2018 in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali, alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 2017, e del D.lgs. n. 117 del 2017.
- Il parere espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato numero affare 01655/2019 del 19.12.2019 rilasciato a seguito di richiesta formulata in tal senso dall'ANAC con nota prot. n. 91029 del 14 novembre 2019 in ordine allo schema di Linee Guida recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di

servizi sociali”, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017 nonché dal D.lgs. 117/2017.

- L’art. 6 del nuovo codice degli appalti D.Lgs 36/2023 che prevede che *“In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017”*.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di co-progettazione.
- Le linee guida ANAC in consultazione dal 1° ottobre 2021 al 15 novembre 2021 recanti: “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, e nello specifico il punto 23 (“La co-progettazione”), che si intende qui integralmente richiamato;
- La D.g.r. n. 6788 del 2/08/2022 della Regione Lombardia inerente la revisione delle procedure di accreditamento delle unità offerta sociosanitarie;
- La deliberazione della Giunta Comunale N. XX del XXXXXXXX;

Tutto ciò premesso

SI INDICE UN’ISTRUTTORIA PUBBLICA

per individuare soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti generali e specifici, che manifestino la disponibilità alla co-progettazione e alla gestione di una unità d’offerta sociosanitaria CENTRO DIURNO DISABILI ALMENO PER I PROSSIMI 10 ANNI SUL TERRITORIO COMUNALE approvato con delibera della Giunta Comunale n. XX del XXXXXXXX.

Il presente Avviso ha scopo esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero di obblighi negoziali da parte o nei confronti del Comune, che si riserva la

possibilità di sospendere, modificare o revocare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito a successivi accordi di collaborazione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa di qualsiasi natura.

Art. 1 – Oggetto della coprogettazione

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse a collaborare con il Comune di Gallarate in un'ottica di integrazione sinergica tra le diverse realtà pubbliche e del privato sociale presenti sul territorio.

La co-progettazione ha per obiettivo favorire la continuità assistenziale nell'area della disabilità con una presenza sul territorio comunale di un CDD almeno per i prossimi 10 anni.

Art. 2 – Durata del Progetto

Il soggetto del privato sociale dovrà presentare una progettualità che garantisca un intervento per un periodo di almeno 10 anni.

Art. 3 – Progetto

Il soggetto manifestante interesse deve specificare quale idea progettuale intende attuare in collaborazione, utilizzando lo schema sottostante in massimo 10 pagine mono-facciali formato A4, numerate progressivamente, scritte con corpo 12 e spaziatura carattere normale (le pagine non conformi o successive alle prime 10 non saranno considerate, esclusi eventuali tabelle e/o allegati):

- DESCRIZIONE IDEA PROGETTUALE CON DESCRIZIONE DEI RISULTATI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE;
- FIGURE PROFESSIONALI UTILIZZATE
- N. UTENTI CHE SI PREVEDE DI RAGGIUNGERE;
- INDICAZIONE DELLA/E STRUTTURA/E MESSA/E A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON SINTETICA RELAZIONE TECNICA DELLE NECESSITA' DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DI CARATTERE EDILIZIO NECESSARIO PER L'ADEGUAMENTO ANCHE IMPIANTISTICO DELL'IMMOBILE/DEGLI IMMOBILI
- CRONOPROGRAMMA E MODALITA' DI GESTIONE COMPRESA EVENTUALE FASE INTERMEDIA
- PIANO FINANZIARIO E VALORIZZAZIONE VOLTURAZIONE ACCREDITAMENTO IN ESSERE ED EVENTUALE UTILIZZO BENI COMUNALI.

- **GARANZIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E PROPOSTA MONITORAGGIO DEI RISULTATI ATTESI**

Nel computo delle cartelle complessivamente previste per la presentazione del progetto non si considerano l'eventuale copertina e l'eventuale indice. Eventuali ulteriori cartelle oltre alle cartelle complessivamente previste per la presentazione del progetto non saranno oggetto di esame né di valutazione.

Art. 4 – Risorse per la coprogettazione

L'amministrazione si riserva, a fronte di un progetto condivisibile, convincente e sostenibile, di volturare l'attuale accreditamento per favorire l'avvio della nuova progettualità come quota di compartecipazione alla coprogettazione.

Qualora la fase intermedia dovesse prevedere l'utilizzo dell'attuale sede l'amministrazione si riserva di valorizzare i beni immobili e mobili di proprietà comunale quale quota di compartecipazione comunale alla coprogettazione.

A seguito dell'eventuale volturazione sarà garantita la continuità assistenziale degli utenti frequentati il CDD residenti in Gallarate con eventuale compartecipazione alle rette di frequenza compresi i trasporti, nelle misure stabilite dalla normativa dell'ente.

Art. 5 – Tavolo di coprogettazione

Dopo la scadenza del termine previsto dal presente Avviso per la presentazione della manifestazione di interesse, verrà costituito un Tavolo di co-progettazione, finalizzato all'affinamento del progetto di dettaglio, corredato dal relativo cronoprogramma e piano finanziario. Tale Tavolo sarà costituito da personale dell'Ente dai soggetti che hanno manifestato interesse e sono risultati ammissibili alla coprogettazione, in quanto soddisfano i requisiti di cui all'art. 7 e hanno superato la fase di selezione non competitiva.

Il superamento della fase di selezione comporta un impegno da parte del soggetto selezionato alla partecipazione a tutti gli incontri del suddetto Tavolo di co-progettazione.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla coprogettazione

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di Raggruppamento temporaneo, siano interessati a collaborare con Il Comune di Gallarate per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi precedentemente indicati.

Per soggetti del Terzo Settore si intendono gli organismi come definiti dall'art. 4 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), iscritti al RUNTS o ai relativi Albi nazionali/regionali.

Art. 7 – Requisiti di partecipazione

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

7.1. –REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

7.1.a) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt.li 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii., analogicamente applicati alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibili;

7.1.b) qualifica di Ente di Terzo Settore in quanto iscritti ad una delle sezioni del Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore o, qualora tale registro non fosse operativo alla data di indizione del presente Avviso, in quanto iscritto ad uno dei seguenti Albi o Registri:

1. Società cooperative sociali e loro consorzi, iscritte all'Albo nazionale di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni;
2. Associazioni di Promozione sociale e Fondazioni, iscritte ad uno dei registri di cui gli artt. 7 e 8 della legge 383/2000;
3. Organizzazioni di Volontariato, iscritte ad uno dei Registri di cui all'art. 6 della legge 266/1991;
4. Imprese sociali iscritte nel registro delle Imprese.
5. Altri soggetti con iscrizione nella C.C.I.A.A. come operatore attivo con sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con i servizi e le attività oggetto della presente procedura, desumibili dall'Atto costitutivo, dallo Statuto o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente, in relazione alla natura del soggetto partecipante l'Organizzazione.

7.1.c) Gli Enti del Terzo Settore che presentano manifestazione di interesse devono, inoltre, essere in regola in ordine alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva e assistenziale dei dipendenti e dei collaboratori.

7.2. – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

I soggetti partecipanti devono possedere al proprio interno personale qualificato, coerentemente con gli interventi descritti che si intendono attuare e nello specifico, sono richiesti i seguenti requisiti:

Requisito:

Esperienza almeno Triennale nell'ambito dell'ultimo Quinquennio, decorrente dalla data di pubblicazione dell'Avviso, nella gestione di Centri Diurni disabili con sede in Regione Lombardia con almeno 15 ospiti medi (annui) a favore di persone con disabilità.

Il possesso dei requisiti di cui al punto 7 dovrà essere auto dichiarato dal Legale rappresentante pro- tempore del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. In caso di composizione plurisoggettiva, i requisiti citati dovranno essere posseduti e pertanto dichiarati da ciascun partecipante all'aggregazione.

Art. 8 – Modalità e fasi della procedura istruttoria

La procedura di co-progettazione si articolerà nelle seguenti distinte fasi:

FASE 1 – individuazione del/i soggetto/i partner.

- pubblicazione del presente Avviso pubblico per la selezione del/i soggetto/i con cui sviluppare le attività di co-progettazione e realizzazione delle attività di cui sopra;
- verifica del possesso, in capo ai soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla co-progettazione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale;
- valutazione, da parte di una Commissione Valutatrice tecnica, nominata con Determinazione del Dirigente del Settore Affari generali, Personale, Servizi alla persona, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, delle proposte progettuali preliminari pervenute con attribuzione di punteggio in base ai criteri indicati all'art. 10;
- individuazione del/i soggetto/i che, tra le proposte che avranno raggiunto il punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100, avrà/avranno raggiunto il maggior punteggio e con il/i quale/i si procederà alla Fase 2 della procedura; in particolare, sulla base della graduatoria di punteggio determinata, la scelta definitiva del/i soggetto/i partner avverrà a insindacabile giudizio dell'Amministrazione in base alla validità del progetto sociale complessivo , alla tipologia e alla localizzazione degli

immobili messi a disposizione, accompagnata da credibile cronoprogramma ed eventuale fase transitoria

- **FASE 2** – Co-progettazione del Progetto definitivo.

In questa fase si parte dal Progetto preliminare predisposto dal Soggetto selezionato nella Fase 1 che ha ottenuto il maggior punteggio e si procede alla discussione critica e suscettibile di variazioni ed integrazioni frutto del confronto con la parte tecnica dell'amministrazione comunale.

Il Tavolo di co-progettazione sarà composto dal Responsabile Unico di Progetto (RUP) e da referenti del Comune e dal/dai Rappresentante/i legale/i del Soggetto partner selezionato, o suo delegato, con il supporto dei propri Referenti tecnici.

Il Progetto definitivo dovrà definire tutti gli aspetti esecutivi, tra i quali in particolare:

- a) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire;
- b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di ottimizzazione, innovatività e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
- c) definizione puntuale delle attività previste e dell'allocazione delle risorse umane e finanziarie;
- d) definizione della sede proposta sul territorio di Gallarate e cronologia conseguente compresa fase transitoria;
- e) definizione dei contenuti della convenzione.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per il Comune di Gallarate, è condizione indispensabile per la stipula della convenzione.

Nel caso in cui non si giunga ad un Progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità alla base della procedura di co-progettazione, il Comune si riserva la facoltà di revocare la procedura.

La partecipazione dei Soggetti del Terzo Settore alle Fasi 1 e 2 non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

- f) a seguito di approvazione del Progetto definitivo, si addiverrà alla stipula di apposita Convenzione tra il Comune e i soggetti partner, nelle forme consentite dalla normativa vigente. Tale Convenzione sarà stipulata con la finalità specifica di realizzare gli interventi co-progettati, regolare i compiti e le risorse condivise e disciplinare i reciproci obblighi.

La Convenzione disciplinerà:

- oggetto e durata;
- il progetto esecutivo definitivo, comprensivo di cronoprogramma;
- le modalità di direzione, gestione, coordinamento ed organizzazione delle attività;
- gli impegni dell'Ente del Terzo Settore attuatore partner e gli impegni dell'Amministrazione procedente, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le garanzie e le coperture assicurative (RCT con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro a tutela di persone e di 500.000,00 a tutela di beni) richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto Fidejussione a garanzia degli impegni assunti pari almeno a 10% di 200.000€ per 10 anni per la disciplina della garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023 in quanto applicabili);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
- le modalità di erogazione delle eventuali risorse finanziarie destinate all'attuazione del progetto;
- il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dall'Ente procedente e da quelle offerte dall'Ente del Terzo Settore partner nel corso del procedimento;
- i termini e le modalità di eventuale rendicontazione (anche delle spese);
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

La Manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Comune di Gallarate, avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare un percorso di co-progettazione.

Il Comune di Gallarate si riserva, in qualsiasi momento:

- di chiedere al soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie e modalità di intervento alla luce di sopraggiunte e motivate necessità di modifica/integrazioni della programmazione delle attività;
- di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee (in entrambi i casi al

Soggetto partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento) a titolo cautelativo.

Art. 9 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata mediante trasmissione della seguente documentazione:

- Istanza di adesione – Allegato A, su carta intestata dell'Ente e firmata digitalmente del Legale Rappresentante, a pena di esclusione;
- Progetto, con precisa indicazione degli elementi di cui all'art. 3 del presente Avviso, firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'Ente, a pena di esclusione;

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

L'istanza di adesione di cui all'Allegato A) e il Progetto che dovranno contenere la precisa indicazione degli elementi di cui all'art. 3 del presente Avviso, dovranno essere inviati, a pena di esclusione, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

entro e non oltre le ore XXXX del XXXXX riportando in oggetto la seguente dicitura:

AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) INTERESSATI A CO-PROGETTARE E GESTIRE, IN PARTNERSHIP CON IL COMUNE DI GALLARATE, PROPOSTE DI INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UNA UNITA' DI OFFERTA DI CENTRO DIURNO DISABILI

L'istanza di manifestazione di interesse completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere:

- la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i numeri di CF e P. IVA;
- le generalità del Legale Rappresentante e dell'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con l'istanza di manifestazione di interesse;
- la dichiarazione di obbligarsi a adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata;
- la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari;

- il nominativo del referente dell'azione, l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione dell'istanza e per ricevere comunicazioni, il numero di telefono, indirizzo di posta elettronica.

In caso di partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta:

- se Raggruppamento costituito, dal Legale rappresentante/Procuratore dell'ETS designato come Capogruppo/Mandatario dell'aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio;
- se Raggruppamento costituendo, da tutti i Legali rappresentanti/Procuratori dei Membri dell'aggregazione. In tal caso dovrà essere allegata dichiarazione di impegno a costituire formalmente il Raggruppamento o Consorzio, indicando il Soggetto cui sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dalla presente manifestazione di interesse;
- completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale destinatario indicati nella presente manifestazione di interesse;
- rispetto dei requisiti relativi agli ambiti tematici di intervento e alle modalità attuative individuate nella presente manifestazione di interesse.
- Disponibilità a produrre polizza fidejussoria (vedi art. 8 lett. f).

Art. 10 – Valutazione delle istanze di manifestazione di interesse

Una Commissione Tecnica, nominata a tale scopo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione prevista dal presente Avviso, avrà il compito di valutare le manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza e secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi:

Criteri di valutazione	Punteggio massimo 100 punti, da assegnarsi secondo i criteri sotto-elencati:
1 - Qualità complessiva della proposta	Fino a 20

2 - Adeguatezza del Progetto tecnico in termini di figure professionali coinvolte e dell'organizzazione complessiva proposta.	Fino a 10
3 - Plurifunzionalità del progetto.	Fino a 10
4 - Congruità della proposta con i bisogni del territorio e innovatività delle azioni proposte anche in riferimento alle persone con disabilità residenti.	Fino a 10
5- Adeguatezza cronoprogramma e proposta gestione fase transitoria	Fino a 20
6 - Adeguatezza degli strumenti di garanzia previsti per la realizzazione del progetto e monitoraggio e valutazione dei risultati attesi.	Fino a 5
7- Adeguatezza piano Finanziario e valorizzazione volutazione accreditamento in essere ed eventuale utilizzo beni comunali	15
8 - Disponibilità immobili	10

Totale 100

La valutazione complessiva della proposta progettuale sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.

Non saranno ammessi alla co-progettazione i soggetti che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 60 a seguito della valutazione tecnica.

Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la seguente metodologia:

ogni Commissario assegnerà a ciascun elemento della Proposta progettuale un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente ad un giudizio di merito, secondo la seguente tabella:

Coefficiente 1,00	GIUDIZIO: Ottimo L'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante.
Coefficiente 0,90	GIUDIZIO: Distinto L'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito.

Coefficiente 0,80	GIUDIZIO: Buono L'elemento valutato è ritenuto significativo e completo.
Coefficiente 0,70	GIUDIZIO: Discreto L'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo.
Coefficiente 0,60	GIUDIZIO: Sufficiente L'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti.
Coefficiente 0,50	GIUDIZIO: Non adeguato L'elemento valutato è ritenuto parziale.
Coefficiente 0,40	GIUDIZIO: Scarso L'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario.
Coefficiente 0,30	GIUDIZIO: Insufficiente L'elemento valutato è ritenuto incompleto.
Coefficiente 0,20	GIUDIZIO: Gravemente insufficiente L'elemento valutato è ritenuto non rispondente.
Coefficiente 0,10	GIUDIZIO: Non appropriato L'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto.
Coefficiente 0,00	GIUDIZIO: non trattato

verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 Commissari, ottenendo così un coefficiente medio; il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico criterio di riferimento.

La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio di almeno 60, quale soglia di sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la prosecuzione della procedura di co-progettazione.

Nel valutare i progetti tecnici la Commissione terrà conto del complessivo grado di completezza, adeguatezza, coerenza, chiarezza espositiva, realizzabilità degli interventi proposti dal concorrente, in rapporto al contesto socio territoriale di riferimento e alla specificità dell'attività proposta nel suo complesso.

Si precisa che durante l'attività di co-progettazione, le proposte progettuali pervenute dal soggetto o dal raggruppamento selezionato attraverso la presente procedura, potranno essere oggetto di modifiche anche sostanziali.

Nel caso in cui non si procederà al convenzionamento con i partner, nulla sarà loro dovuto sul piano economico e nulla potranno rivendicare a titolo di compenso, a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento.

Art. 11 – Pubblicazione

La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito www.comune.gallarate.va.it collegandosi al link

XX

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito www.comune.gallarate.va.it nella sezione Amministrazione trasparente del sito.

Art. 12 – Dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Gallarate nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che, i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici per il procedimento al quale il presente modulo si riferisce, per tale ragione il conferimento dei dati è obbligatorio. In ogni momento Lei potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR.

I contatti che può utilizzare sono:

Pec: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it - telefono: 0331 754415 - dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: responsabilepdp@comune.gallarate.va.it

Con la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione, ciascun richiedente esonera questo Ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza dei medesimi contributi, in relazione alle idee, informazioni o qualsiasi contenuto apportato nell'ambito dei lavori del tavolo di co-progettazione.

Art. 13 – Obblighi in materia di trasparenza

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Art. 14 – Elezione di domicilio e comunicazioni

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC e tramite mail agli indirizzi indicati nella domanda medesima.

Art. 15 – Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il RUP è il Dirigente del settore AA.GG., Personale e Servizi alla Persona.

Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di quesiti al RUP entro e non oltre il DECIMO giorno (escluso) antecedente la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

I chiarimenti resi dall'Amministrazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in premessa.

Art. 17 – Ricorsi

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente alla funzione pubblica.

Art. 18 – Disposizioni finali

L'Ente procedente si riserva la facoltà di non dare luogo all'attuazione del Progetto, qualora le manifestazioni di interesse siano ritenute non pienamente ed ampiamente coerenti con il contenuto della deliberazione della Giunta comunale
XX.

Allegati:

- A) Istanza di partecipazione

(Da presentare al Comune di Gallarate su carta intestata dell'Ente tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it)

Allegato A – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le

Comune di Gallarate

Settore servizi alla persona

protocollo@pec.comune.gallarate.va.it

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____

Via _____ nella qualità di _____

Rappresentante _____ legale _____ dell'Ente _____

_____ forma _____ giuridica _____

_____ con _____ sede _____ legale _____

in _____

Via _____

Codice _____ Fiscale _____

Partita _____ IVA _____

Telefono _____

E-mail

Indirizzo _____ **posta**

certificata _____

MANIFESTA

interesse alla partecipazione *alla procedura di co-progettazione* in linea con quanto previsto nell'“AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) INTERESSATI A CO-PROGETTARE E

GESTIRE, IN PARTNERSHIP CON IL COMUNE DI GALLARATE, PROPOSTE DI INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UNA UNITA' DI OFFERTA CENTRO DIURNO DISABILI. CIG XXXXXXXX

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

a) la seguente denominazione o ragione sociale
_____;

b) l'iscrizione nel registro delle Imprese della CCIAA di
_____ oppure al seguente Albo/Registro
_____ per le seguenti attività
_____, e attesta i
seguenti dati:

☐ n. iscrizione _____ nel registro imprese/ nell'albo o registro
_____;

☐ data di iscrizione
_____;

☐ Denominazione
_____;

☐ Sede _____ Data di fondazione
_____;

☐ Costituita con atto _____, capitale sociale
€ _____;

☐ Durata dell'impresa / data di termine _____ Forma giuridica
_____;

☐ Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi)
_____;

☐ Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandati (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)
_____.

c) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., analogicamente applicati alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibili;

d) di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari;

e) di essere in regola relativamente alla posizione assicurativa dei volontari e alla posizione contributiva e assistenziale dei dipendenti e dei collaboratori;

- f) che il Referente per l'azione è _____ (e-mail ---, recapito telefonico, indirizzo pec da utilizzarsi per comunicazioni);
- g) di possedere la disponibilità di n. _____ immobili nel territorio del Comune di Gallarate vincolabili alla destinazione d'uso pluriennale (10 anni);
- h) di impegnarsi, nella misura concordata in sede di coprogettazione, a produrre polizza Fidejussoria come previsto dalla manifestazione di interesse (Fidejussione nella misura di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023 in quanto applicabile);
- i) di impegnarsi a produrre le garanzie assicurative previste dalla manifestazione di interesse (RCT con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro a tutela di persone e di 500.000,00 a tutela di beni)
- j) di attestare:
- Esperienza almeno Triennale nell'ambito dell'ultimo Quinquennio, decorrente dalla data di pubblicazione dell'Avviso, nella gestione di Centri Diurni disabili con sede in Regione Lombardia con almeno 15 ospiti medi (annui) a favore di persone con disabilità.
 - di avere preso visione ed accettare integralmente l'avviso per manifestazione di interesse;

Data e luogo; _____

Legale Rappresentante

____(timbro e firma)____

N.B. Allegare:

- Fotocopia documento identità del/dei dichiaranti;
- Proposta progettuale.



PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 5292/2024

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 55 E SUCCESSIVI DEL CTS FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI A CO-PROGETTARE INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN SERVIZIO DI CENTRO DIURNO DISABILI. CIG B451922A64 - DETERMINAZIONI

Il Dirigente del Settore AFFARI GENERALI, PERSONALE, SERVIZI ALLA PERSONA esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Gallarate, 19/11/2024

Il Dirigente

LA PLACA PIETRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 5292/2024**

SETTORE FINANZIARIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile come segue:

- l'atto proposto evidenzia profili di contraddittorietà con i vigenti atti di indirizzo generale adottati sia dal Consiglio Comunale che dalla Giunta comunale che - con l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, con l'approvazione dell'assestamento generale del bilancio medesimo e, per la Giunta, anche relativamente all'approvazione della proposta al Consiglio di variazione di bilancio 2/2024 - hanno espressamente de-finanziato, dal 2025, il Centro diurno disabili comunale a favore dell'utilizzo di altri centri diurni con titolarità non comunale;
- la ricerca di partenariato potrebbe comunque costituire una valida fase procedurale preliminare, seppur applicativa di decisione risalente a fine 2023, per la definizione del servizio esterno;
- in ogni caso appare opportuno che il piano economico finanziario del partenariato comprenda e non escluda alcun costo e/o ricavo e venga di conseguenza, nella fase di esecuzione della decisione della Giunta, disapplicata la potenziale clausola dell'art. 4, comma 2, dell'avviso riguardante le spese di utenze e manutenzione e venga invece compresa la disciplina della valorizzazione dei beni immobili e mobili di proprietà comunale anche solo come quota di compartecipazione comunale al partenariato.

Gallarate, 19/11/2024

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PARERE DI LEGITTIMITA'

(Di cui all'art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 5292/2024

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 55 E SUCCESSIVI DEL CTS FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI A CO-PROGETTARE INSEDIAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN SERVIZIO DI CENTRO DIURNO DISABILI. CIG B451922A64 - DETERMINAZIONI

Il Segretario Generale esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla legittimità** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 20/11/2024

Il Segretario Generale

SARNELLI GIACINTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

